ORIGINALE

CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. delib. 798 *data* 28-12-2010	OGGETTO: **Richiesta di mutamento di destinazione d'uso ai sensi dell'art.12 L. n.1766/27 su terreni del foglio 45 particella 224 interessati dalla realizzazione di un poligono di tiro da parte dell'Associzione Tiro Sportivo Terracina Club** **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

L'anno duemiladieci, il giorno VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 13,00 e seguenti, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza degli Assessori:

LAURETTI FRANCESCA	PRESENTE	X	ASSENTE	
AMURO GIUSEPPE	PRESENTE	X	ASSENTE	
FERRARI FRANCO	PRESENTE	X	ASSENTE	
D'AMICO GIANNI	PRESENTE	X	ASSENTE	
MARAGONI LORETO	PRESENTE	X	ASSENTE	
MASCI GIOVANNI	PRESENTE	X	ASSENTE	
PECCHIA LUCIANO	PRESENTE	X	ASSENTE	
ZICCHIERI FRANCESCO	PRESENTE		ASSENTE	X

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale, Dott. Luigi Pilone

Assume la presidenza il Sindaco Stefano Nardi, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.

PARERI PREVISTI DALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in argomento

Terracina, 22-12-2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Ada Nasti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in argomento

Terracina, 22-12-2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Ada Nasti

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto l'art. 12 della Legge n. 1766 del 16 giugno 1927 che dispone:
  ¯ *Per i terreni di cui alla lettera a) si osserveranno le norme stabilite nel capo 2° del titolo 4° del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.*
  I Comuni e le associazioni non potranno, senza l'autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale (ora Regione ex DPR 616/77), alienarli o mutarne la destinazione.
  I diritti delle popolazioni su detti terreni saranno conservati ed esercitati in conformità del piano economico e degli articoli 130 e 135 del citato decreto, e non potranno eccedere i limiti stabiliti dall'art. 521 del Codice civile .";

- Visto l'art. 41 del R.D. 332 del 26 febbraio 1928 che dispone:
  ¯*Potranno i Comuni e le Associazioni agrarie richiedere, ed il Ministero dell'economia nazionale (ora Regione ex DPR 616/77) consentire, che a tutte o parte delle terre sia data una diversa destinazione, quando essa rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti, quali la istituzione di campi sperimentali, vivai e simili. In tal caso il decreto di autorizzazione conterrà la clausola del ritorno delle terre, in quanto possibile, all'antica destinazione quando venisse a cessare lo scopo per il quale l'autorizzazione era stata accordata. Qualora non sia possibile ridare a queste terre l'antica destinazione, il Ministero dell'economia nazionale (ora Regione ex DPR 616/77) potrà stabilire la nuova destinazione delle terre medesime.*";

- Vista l'istanza datata 16 agosto 2010, ns prot. n. 45743, presentata dal sig. Ranaldi Luigi Paolo, in qualità di Presidente dell'Associazione Tiro Sportivo Terracina Club, con sede a Terracina in Viale delle Industrie n. 68, tendente ad ottenere, ai sensi e per gli effetti della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, che con apposita deliberazione del Consiglio Comunale sia richiesto alla Regione Lazio il cambio di destinazione d'uso delle aree di cui al foglio 45 particella 224 in località Via Vicinale per Camposoriano (così come evidenziate nell'elaborato grafico allegato alla citata istanza) ai fini della realizzazione di un poligono di tiro accademico e dinamico;

- Vista la perizia tecnica datata 9 novembre 2010, redatta dal perito demaniale Arch. Alberto Corradini, iscritto all'Albo dei periti demaniali della Regione Lazio, incaricato appositamente, con cui si stabilisce l'importo da versare ¯annualmente" per la concessione del terreno appartenente al demanio collettivo della Comunità di Terracina, pari alla somma di €. 1.036,33 (diconsi euro milletrentasei/33) per l'utilizzo temporaneo del bene appartenente al demanio civico di Terracina, da versarsi entro il 30 aprile di ogni anno;

- Considerato che detta perizia dovrà essere fatta propria dal Comune di Terracina con idoneo atto;

- Considerato che detto terreno ricade in Comune di Terracina in zona F2 N PARCO NATURALE ¯zona di montagna" del P.R.G.;

- Vista la circolare della Regione Lazio n. 1/97 che descrive le procedure idonee per le operazioni demaniali di sistemazione;

- Ritenuto di dover provvedere in proposito, investendo del problema, sulla base

dell'allegata proposta di deliberazione, il Consiglio Comunale, competente ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- Visto l'art. 17 dello Statuto Comunale, nonché il Regolamento sul funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti;

con voti unanimi

D E L I B E R A

1. di sottoporre al Consiglio Comunale l'allegata proposta di deliberazione;

2. di trasmettere al Presidente del Consiglio Comunale la stessa proposta ed il relativo fascicolo per l'assegnazione alla competente Commissione consiliare.

Oggetto: Richiesta di mutamento di destinazione d'uso ai sensi dell'art.12 L. n.1766/27 su terreni del foglio 45 particella 224 interessati dalla realizzazione di un poligono di tiro da parte dell'Associzione Tiro Sportivo Terracina Club

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'art. 12 della Legge n. 1766 del 16 giugno 1927 che dispone:
  " Per i terreni di cui alla lettera a) si osserveranno le norme stabilite nel capo 2° del titolo 4° del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.
  I Comuni e le associazioni non potranno, senza l'autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale (ora Regione ex DPR 616/77), alienarli o mutarne la destinazione.
  I diritti delle popolazioni su detti terreni saranno conservati ed esercitati in conformità del piano economico e degli articoli 130 e 135 del citato decreto, e non potranno eccedere i limiti stabiliti dall'art. 521 del Codice civile .";

- Visto l'art. 41 del R.D. 332 del 26 febbraio 1928 che dispone:
  "Potranno i Comuni e le Associazioni agrarie richiedere, ed il Ministero dell'economia nazionale (ora Regione ex DPR 616/77) consentire, che a tutte o parte delle terre sia data una diversa destinazione, quando essa rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti, quali la istituzione di campi sperimentali, vivai e simili. In tal caso il decreto di autorizzazione conterrà la clausola del ritorno delle terre, in quanto possibile, all'antica destinazione quando venisse a cessare lo scopo per il quale l'autorizzazione era stata accordata. Qualora non sia possibile ridare a queste terre l'antica destinazione, il Ministero dell'economia nazionale (ora Regione ex DPR 616/77) potrà stabilire la nuova destinazione delle terre medesime.";

- Vista l'istanza datata 16 agosto 2010, ns prot. n. 45743, presentata dal sig. Ranaldi Luigi Paolo, in qualità di Presidente dell'Associazione Tiro Sportivo Terracina Club, con sede a Terracina in Viale delle Industrie n. 68, tendente ad ottenere, ai sensi e per gli effetti della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, che con apposita deliberazione del Consiglio Comunale sia richiesto alla Regione Lazio il cambio di destinazione d'uso delle aree di cui al foglio 45 particella 224 in località Via Vicinale per Camposoriano (così come evidenziate nell'elaborato grafico allegato alla citata istanza) ai fini della realizzazione di un poligono di tiro accademico e dinamico;

- Vista la perizia tecnica datata 9 novembre 2010, redatta dal perito demaniale Arch. Alberto Corradini, iscritto all'Albo dei periti demaniali della Regione Lazio, incaricato appositamente, con cui si stabilisce l'importo da versare "annualmente" per la concessione del terreno appartenente al demanio collettivo della Comunità di Terracina, pari alla somma di €. 1.036,33 (diconsi euro milletrentasei/33) per l'utilizzo temporaneo del bene appartenente al demanio civico di Terracina, da versarsi entro il 30 aprile di ogni anno;

- Considerato che detta perizia dovrà essere fatta propria dal Comune di Terracina con idoneo atto;

- Considerato che detto terreno ricade in Comune di Terracina in zona F2 N PARCO NATURALE "zona di montagna" del P.R.G.;

- Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Bilancio in data _____;

- Visti i pareri resi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria;

D E L I B E R A

- 1- di approvare la perizia di stima redatta in data 9 novembre 2010 dal Perito Demaniale Arch. Alberto Corradini inerente il mutamento di destinazione ex art. 12 Legge n. 1766/27, e relative alla definizione del congruo prezzo da imporre sul terreno sito in Agro di Terracina foglio 45 particella 224 (così come evidenziata nell'elaborato grafico allegato alla citata istanza) ai fini della realizzazione di un poligono di tiro accademico e dinamico, appartenente al demanio civico di Terracina, così come individuato nella perizia;

2- di richiedere al competente Assessorato Regionale per lo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale l'autorizzazione al mutamento di destinazione ex art. 12 della Legge n. 1766/27 ed art. 41 del R.D. n. 332/28 del terreno sito in Agro di Terracina foglio 45 particella 224 (così come evidenziata nell'elaborato grafico allegato alla citata istanza) ai fini della realizzazione di un poligono di tiro accademico e dinamico, richiesto dalla dell'Associazione Tiro Sportivo Terracina Club, al prezzo stabilito nella suddetta perizia di stima.

3- di autorizzare il Sindaco a formalizzare la richiesta suddetta alla Regione Lazio.

****

REGIONE LAZIO

Assessorato per lo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale

COMUNE DI TERRACINA

PROPOSTA DI CONCESSIONE D'USO - PREVIO MUTAMENTO DI DESTINAZIONE - DI UN TERRENO APPARTENENTE AL DEMANIO CIVICO AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE N° 1766/27 E ART. 41 DEL R.D. N° 332/28 E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE AUTOMATICA A CATEGORIA EX ART. 37 R.D. N° 332/28.

POSSESSORE : ¯**COMUNE DI TERRACINA**"
(MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE IN ZONA ¯F2"- PARCO NATURALE (zona di montagna)" DIP.R.G.)

TERRENO DISTINTO AL N.C.T. : FOGLIO N° 45 PARTICELLA 224

DI SUPERFICIE COMPLESSIVA: HA 2.23.72

IL TECNICO INCARICATO
Arch. Alberto Corradini

Dott. Alberto CORRADINI Architetto
Studi : 00154 ROMA Nvia dei Conciatori, 3/i
00159 ROMA Nvia di Casal Bruciato, 11
00069 TREVIGNANO R.NO (RM) Nvia della Rena, 29
Tel./Fax 06 98186816 NCellulare 3336626424
E-mail: { HYPERLINK mailto:albertocorradini@tin.it } - { HYPERLINK mailto:albertocorradini@libero.it }

1 - PREMESSA

In adempimento dell' incarico ricevuto con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n° 2701/93 il sottoscritto Arch. Alberto Corradini, iscritto all'Albo dei Periti Demaniali della Regione Lazio al n° 61,1, trasmette a codesto Comune la perizia di stima per il calcolo del canone annuo da applicare per la concessione dei terreni da mutare di destinazione ai sensi dell'art. 12 della Legge n° 1766/27 e artt. 41 del R.D. n. 332/28 e art. 10 della L.R. n° 06/2005.

In data 25/10/2010 il Comune di Terracina, con prot. n° 58096/U, a seguito di istanza dell' "Associazione Sportiva Tiro Sportivo Terracina club" richiedeva allo scrivente l'elaborazione di una perizia di stima relativa al terreno distinto al foglio n° 45 particella n° 224 N da mutare di destinazione (mq 22.372) da destinare a Poligono di tiro.

1 - PRESUPPOSTI PER IL MUTAMENTO DI DESTINAZIONE.

La Regione Lazio con la **L.R. 27/01/2005, n. 6 - Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 , (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche ed alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche**, ha autorizzato gli Enti gestori dei demani civici al mutamento di destinazione e all'alienazione dei terreni non edificabili.

Infatti l'art. 10 delle succitata Legge regionale così recita:

Art. 10
(Inserimento dell'articolo 8 ter nella l.r. 1/1986)

1. Dopo l'art. 8 bis della l.r. 1/1986, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 8 ter
(Mutamento di destinazione e alienazione di terreni
di proprietà collettiva di uso civico non edificabili)

1. Il mutamento di destinazione e l'alienazione di terreni di proprietà collettiva di uso civico non edificabili, di cui alla l. 1766/1927, sono subordinati alla autorizzazione della Regione.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate, oltre che per le finalità agro-forestali previste dall'art. 41 del r.d. 332/1928, anche per finalità pubbliche o di interesse pubblico.".

in adempimento dell' incarico ricevuto con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n° 2071/93 si è recato sui detti fondi per verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 9 della Legge n° 1766/27.

Dai sopralluogi eseguiti, allegati al presente stralcio, si è riscontrata la presenza dei requisiti di legge per cui si è valutare il canone di natura enfiteutica ed il relativo valore di affrancazione ai sensi dell'art. 10 stessa legge come più appresso riportato.

La valutazione dei terreni è stata eseguita prendendo a base la Circolare regionale n° 1, prot. n° 2911, dell' 8/4/1997.

Si riporta di seguito ed in dettaglio le conclusioni a cui è pervenuto il sottoscritto e si rinvia, per quanto riguarda l' ispezione dei terreni al verbale di sopralluogo e per gli identificativi dei possessori alla documentazione allegata.

Nel progetto di legittimazione suddetto presentano i presupposti per l'ottenimento della legittimazione le quote così individuate:

2 - DESCRIZIONE DEI FONDI

Il terreno proposto per la presente perizia di stima è situato nel Comune di Terracina (LT) in località Via Vicinale snc ed è distinto al N.C.T. al Foglio n° 45 particella n° 224.

Il terreno ha una forma irregolare, giacitura inclinata - parte spianata per le operazioni di estrazione della ex cava di calcare.

3 - STATO DELL' OCCUPAZIONE

Il fondo in oggetto, dalle indagini effettuate sia presso l'Archivio del Commissariato per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, Toscana e Umbria, che c/o Codesto Assessorato regionale, non ha mai fatto parte di decreti di assegnazione, per cui tutti i possessori a qualunque titolo presenti sui terreni di che trattasi sono da considerarsi come occupatori abusivi, a qualunque epoca risalga la loro immissione in possesso.

4 REGIME URBANISTICO

Lo strumento urbanistico attualmente in vigore a Terracina è il P.R.G. adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 19/01/71 ed approvato dalla Regione Lazio con deliberazione di Giunta n° 873 del 28/11/1972.

La Variante al P.R.G. ed alle N.T.d'A. è stata introdotta con le deliberazioni di C.C. nn° 46 e 47 rispettivamente del 03/06/98 e 25/06/98 L.R. n° 20/97 del 03/06/1997 (Grande Giubileo del 2000) provvedimento regionale: Decreto n° 1294 del 02/09/1999.

Il terreno in esame è esterno alla perimetrazione del centro abitato e compreso in zona "F2" PARCO NATURALE (zona di montagna) con indice territoriale di fabbricabilità 0,01 mc/mq..

Inoltre, è in corso di approvazione la Variante al P.R.G. "Individuazione delle diverse aree produttive agricole ai fini degli adempimenti comunali di cui all'art. 2 della L.R. n. 28/2000, adottata con deliberazione di C.C. n. 78 del 18/06/2003 nella quale il terreno è compreso nelle "Aree a prevalente ordinamento viticolo-olivicolo d'altopiano.

5 - DESCRIZIONE DEL FONDO.

Il terreno interessato dalla realizzazione del Poligono di Tiro, oggetto della presente perizia, è sito nel Comune di Terracina (LT) ed è distinto al N.C.T. al Foglio di Mappa n° 45 particella n° 224 di superficie Ha 2.23.72.

Il fondo è costituito da parti di terreno poste in zone interne pianeggianti (ex cava) e dalla restante parte in forte pendio: il terreno è accessibile dalla strada comunale esistente.

I terreni limitrofi sono caratterizzati in larga parte da terreni incolti con roccia affiorante, la rimanente parte dei terreni è utilizzata prevalentemente da attività agricole e modesti insediamenti residenziali.

Il terreno oggetto della presente Perizia di Stima è in particolare il seguente.

Terreno proposto per:

MUTAMENTO DI DESTINAZIONE (art. 12 della L. n° 1766/27 e art. 41 del R.D. n° 332/28 N art. 10 L.R. n° 06/2005)

FOGLIO N° 45 particella n° 224 superficie Ha 2.23.72

Superficie totale: Ha 2.23.72

6 - CONSIDERAZIONI.

Il terreno oggetto del presente stralcio di sistemazione per tramite del mutamento di destinazione, appartiene al demanio civico di Terracina (LT) e non è mai stato compreso in terreni quotizzati.

Al fine di verificare l'avvenuto accertamento della natura giuridica delle terre di cui sopra, lo scrivente ha consultato copia della documentazione conservata sia presso gli archivi del Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Roma N Via Sallustiana n° 10, con particolare riferimento alle relazione istruttorie ed ai provvedimenti definitivi quali: verifiche demaniali pubblicate e non opposte (Prof. Avv. Giovanni Curis 1927/28) sentenze passate in giudicato, transazioni, quotizzazioni, legittimazioni etc..

Lo scrivente si è recato, inoltre, a consultare gli archivi della Regione Lazio N Assessorato per lo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale N Via Rosa Raimondi Garibaldi n° 7, con particolare riferimento alla Certificazione Generale del Comune di Terracina redatta dall'Arch. Paola Rossi, alla Relazione Generale redatta dal sottoscritto ed, non ultima, alla Relazione del Prof. Avv. Ugo Petronio oltre a consultare gli eventuali provvedimenti di sistemazione demaniale (legittimazioni di possesso ex artt. 9 e 10 della Legge n° 1766/27, alienazioni ex art. 12 della Legge n° 1766/27 e art. 39 del R.D. n° 332/28, alienazioni ex art. 8 della L.R. n° 1/86).

Si rammenta che, per l'applicazione delle norme, la Legge n° 5489/1888 aveva disposto l'istituzione di un Tribunale speciale: la Giunta d'Arbitri, per ciascuno dei capoluoghi del circondario.

Le Giunte erano incaricate della ricognizione ed identificazione dei terreni da affrancare dalle servitù civiche e della risoluzione di qualunque altra controversia insorta nella materia; operava sia a seguito di istanze presentate dagli interessati, sia per impulso d'ufficio sulla base degli Elenchi

delle servitù compilati dai Prefetti e debitamente pubblicati all'Albo comunale ai sensi dell'art. 12 della Legge n° 5489/1888.

Risultano c/o l'archivio del Commissariato per la liquidazione degli usi civici vari provvedimenti (decisioni) delle Giunte d'Arbitri inerenti il territorio di Terracina.

Dichiarazione degli usi civici ex art. 2 del R.D. n° 751/24.

Il primo adempimento di competenza del Comune di Terracina eseguito a seguito del R.D. suddetto fu la denuncia degli usi civici da parte del Podestà del 07/03/1925 da cui hanno avuto inizio sul territorio comunale le operazioni demaniali di verifica.

Con decreto Commissariale del 1 Luglio 1926 è stato nominato istruttore, per l'accertamento e la liquidazione e con possibilità di formulare e concordare proposte conciliative il Prof. Avv. Giovanni Curis che consegna in data 10/01/1927 una prima indagine e, previa proroga, una relazione definitiva in data 15/02/1928.

L'istruttoria "Curis" accerta la natura giuridica delle terre del territorio comunale ad esclusione di alcune aree per le quali è stato richiesto dal sottoscritto l'accertamento giuridico e del quale è stato incaricato, successivamente, il Prof. Avv. Ugo Petronio.

Alla verifica del "Curis" il Commissario fa seguire la nomina di tecnici incaricati della sistemazione dei terreni: Ing. Franco Cappuccilli- Geom. Paolo Notarianni- Geom. Carlo De Luca etc.

Seguono numerosi provvedimenti commissariali di sistemazione citati più avanti.

In dettaglio i terreni gravati da usi civici riportati nelle relazioni del Prof. Avv. Giovanni Curis del 1927 e 1928 sono i sottoelencati:

1. **TENUTA CANNETE.**

   (relazione Curis N1928 N pag 90)

- *La identifica per una superficie di circa 500 Ha su cui gravano i diritti di pascolo, semina, pesca, fare giunchi, paglia.*

Nel 1914 è aperta vertenza alla Giunta d'Arbitri di Velletri proseguita in Cassazione per l'accertamento e la liquidazione dei diritti, i terreni sono di proprietà dell'Avv. Palestini, il perito tenta una conciliazione, di cui allega copia alla sua relazione del 1928, richiedendone l'omologazione al Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Roma.

PROVVEDIMENTI DEFINITIVI

In data 29/05/1928 con decreto Commissariale è omologato il verbale di conciliazione e transazione redatto in data 18/5/28 tra il Podestà di Terracina ed il Cav. Luigi Palestini, che riconosce i diritti gravati su Ha 251.74.90 e li liquida per scorporo assegnandone Ha 30 alla Collettività ed i rimanenti Ha 221.74.90 liberi da ogni uso al Cav. L. Palestini.

I terreni collettivi descritti nel tipo di frazionamento allegato a detto verbale sono identificati al Foglio 108 particc. 30b/32b/33b/44/50b/51b sono poi in parte legittimati con decreto Commissariale n° 2696/62 del 29/12/1962 per Ha 27.38.44 approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 02/05/63.

Attualmente rimangono disponibili alla Collettività Ha 2.61.56.

Con lo stesso decreto sono riconosciuti liberi da diritti civici anche i fondi Quadrara, Rubbio, S. Martino e Ceccaccio.

2. SELVA MARITTIMA.

(relazione Curis N 1928 N pag. 90)

- *Identificata dal Perito per una superficie di Ha 10.000, interessa anche gli attuali Comuni di Sabaudia e San Felice Circeo, come terreni della Collettività su cui grava il diritto di pascolo dal 30/09 al 28/03 a quota fissa di 6 baiocchi e mezzo per ogni ¨capo grosso": vaccino, equino, suino e 1,25 scudi per ogni 100 ¨bestie minute".*

Diritti civici di legnare, far pali da vigna, pertiche, passoni, piante per uso sandalari e per le fabbriche come da denuncia del Podestà del 07/03/1925.

PROVVEDIMENTI DEFINITIVI

Con contratto dell'08/06/1933 il Comune di Terracina cede in enfiteusi perpetua all'O.N.C. Ha 10.300.79.42 ma poiché interveniva successivamente la cessione all'Azienda di Stato Foreste Demaniali (A.S.F.D.) di una parte dei terreni il 13/01/1934 il contratto veniva rescisso.

Il 29/09/1934, previa emissione di decreto il 17/08/1934 che permette all'A.S.F.D. di acquisire le foreste demaniali di Terracina viene stipulato tra il Comune e l'O.N.C. un contratto di enfiteusi perpetua che escludeva dal precedente contratto Ha 3.124.71.34.

Su alcuni terreni della Selva Marittima sono ancora aperti contenziosi in sede Commissariale od in Corte d'Appello ma sono compresi nei territori comunali di San Felice Circeo e Sabaudia.

Sentenza di affrancazione del 1969.

3. **SELVA MONTUOSA.**

(relazione Curis N 1928)

- *Identificata dal Perito con una superficie di Ha 4.000 ne gravano i diritti di pascolo dal 30/09 al 28/03 con fida fissa di 6 baiocchi e mezzo per i "capi grossi" e 1,25 scudi per ogni 100 "bestie minute" nonché diritti civici di legnare e fare calcare per calce come da Denuncia del Podestà del 07/03/1925.*

PROVVEDIMENTI DEFINITIVI EMESSI

Con deliberazioni n° 39 dell'11/04/1925, n° 142 del 17/09/25 e n° 5 del 25/02/1926 del Commissario Prefettizzio del Comune di Terracina, approvate dalla Giunta Provinciale Amministrativa con decisioni n° 1818 del 09/06/25, n° 2603 del 31/05/27 e successivamente assentite con decreto del Ministro per l'Economia Nazionale del 19/08/1927 il Comune viene autorizzato a concedere in enfiteusi perpetua Ha 84.87.00 distinti ai Fogli 95, 112 e 114 (Monte S. Angelo).

Parte di questi terreni, con progetto del Perito Geom. Carlo De Luca sono proposti nel 1958 per la legittimazione: avverso tale progetto è presentata opposizione in sede Commissariale che con sentenza 05/06/1986 dichiara nullo il decreto del Ministro dell'Economia nazionale di concessione in enfiteusi di Ha 84.87.00.

Segue ricorso in Corte d'Appello Sez. Usi Civici che emette sentenza n° 11/1987, opposta in Corte di Cassazione la quale con decisione n° 8793/93 respinge il ricorso proposto.

Risultano pertanto appartenere ancora alla Collettività i terreni di superficie Ha 84.87.00 identificati dal C.T.U. Antonio Sonnessa ai Fogli:

- n° 95 particc. 2/b-74-75-2/a/rata;
- n° 112 particc. 3/b-118-119-75-7-76-77-78-79-80-92-93-108-109-111-133-134-135;
- n° 114 particc. 120-121-123-124.

Nel 1962 con decreto Commissariale n° 2700 del 31 dicembre sono legittimati Ha 73.39.63.

E' concessa l'alienazione per Ha 11.91.66 (Foglio 69 particella n° 10 e Foglio 87 particella 5/parte) e più precisamente a "Le Mole" per Ha 11.66.66 (D.M. dell'08/05/1940) e "Monte

Pilucco" per Ha 0.25.00 Foglio 61 particelle 1/b e 1/c (D.M. del 29/04/1969): il provvedimento è operante solo a vendita realmente avvenuta.

Una parte di questo territorio, per un'estensione di Ha 1.200 circa, è interessata dalle ¯cese montane" sulle quali non si trova mensione nella relazione del Curis e che sono state definitivamente chiarite, circa la loro natura giuridica, nella Relazione del Prof. Avv. Ugo Petronio e delle quali è in corso la trasposizione su base catastale da parte del sottoscritto.

4. **TENUTA PONTE E ARENE.**

(relazione Curis N 1928 N pag. 90)

- *Le due tenute sono identificate dal Perito pe un'estensione complessiva di Ha 650 circa e gravate dal diritto di pascolo dal 15/3 al 15/8 con fida di favore, semina e fare orti e vigne nei ¯larghi" come da denuncia del Podestà del 07/03/1925.*

Il Perito Mantanari che precede il Curis rileva nella sua istruttoria che la tenuta Arene è ceduta in enfiteusi perpetua a V. Sorrentini il 09/08(1792 con l'obbligo di rispettare i diritti dei Terracinesi.

L'Astolfi ha l'incarico di delimitare la tenuta.

Egli rileva la parte in effettivo possesso della Comunità (Ha 620); ciò è dovuto alle occupazioni e, successivamente, con la formazione del Catasto Gregoriano, alle intestazioni delle terre a loro stessi da parte degli occupatori.

Originariamente .le tenute avevano superficie di Ha 500 (Ponte) e Ha 316 (Arene).

Nel XVIII° secolo le tenute Ponte ed Arene furono date dalla Congregazione del Buon Governo in enfiteusi perpetua alla famiglia Sorrentini (pag. 120 della relazione Curis) .. Omissis .. Il Comune intervenne all'asta, pago le imposte e s'immise in possesso della tenuta.

Lo stesso Curis (pag. 121) ritiene che gli occupatori di queste terre non siano ¯usurpatori di demanio comunale ma ¯occupatori legittimi a norma ed in parte delle consuetudo loci e dello Statuto ..omissis..

La relazione dell'Istruttore demaniale Ing. Fortunato Cappuccilli aveva avanzato proposte di legittimazione e reintegra interessanti la zona in oggetto, seguita poi da decreti Commissariali di legittimazione e reintegra.

Anche la relazione del Geom. Carlo De Luca fu seguita da decreti Commissariali di legittimazione e reintegra.

PROVVEDIMENTI DEFINITIVI EMESSI.

Facendo seguito a quanto disposto dal Curis i terreni della tenuta Ponte, di cui una parte oggi è compresa in Comune di San Felice Circeo, sono in massima parte legittimate (Ha 471.20.53) mentre quelli di Arene sono ancora di natura demaniale con esclusione di Ha 1.50.00 circa con i seguenti provvedimenti:

- decreto n° 701 del 03/04/1937;
- decreto n° 2030 del 20/12/1959;
- decreto n° 2110 del 06/10/1959;
- decreto n° 2166 del 22/12/1959;
- decreto n° 441 del 07/08/1961;
- decreto n° 2931 del 20/03/1964;

rettifiche:

- decreto n° 2716 del 05/02/1963;

reintegre:

- decreto n° 2031 del 20/12/1958;
- decreto n° 48 del 22/07/1966;

Nel 1939 con D.M. del 10/07/1939 il Comune di Terracina aliena all'O.N.C. Ha 104.49.58 della tenuta Ponte di cui, però, Ha 84.64.85 sono poi compresi nel decreto di legittimazione del 20/12/1958.

Rimangono, pertanto, Ha 19.84.73 di cui rimane autorizzata la vendita che, se non ancora effettuata, sono da considerarsi ancora appartenenti al demanio civico di Terracina.

5. PANTANI D'ABBASSO.

(relazione Curis N 1928 N pag. 91)

- *La identifica per una superficie di circa Ha 500 su cui gravano i diritti di fare pertiche e passoni per cerchi da botte, ontani e frassini per uso dei granai, pali per vigne, taglio di legna sia secca che verde per uso domestico e industriale, e propone che il Comune debba*

costituirsi in sede Commissariale nei confronti della Società Bonifiche Pontine per un'azione di accertamento e liquidazione.

PROVVEDIMENTI DEFINITIVI EMESSI

Il 07/03/1935 il Comune di Terracina ricorre in sede Commissariale come indicato dal Perito.

Con una prima sentenza interlocutoria, la n° 1321 del 21/03/1949, il Commissario dispone accertamenti peritali e con ordinanza n° 1322 del 21/03/1949 nomina il Perito Prof. Avv. Antonio Rota, la istruttoria del quale, del 18/07/1951, fa emettere una sentenza che riconosce i terreni liberi da usi civici poiché il fondo era compreso tra quelli interessati dall'Apoca Sperandini del 01/08/1777 che in forza del Motu Proprio di Pio VII° del 14/01/1777, sui terreni assoggettati a bonifica, affranca gli usi dietro ˜equo compenso".

Nel 1940 è, invece, il Comune di Terracina stesso a ricorrere contro la popolazione per i

Rivendicare la patrimonialità dei quattro fondi: Sega, Carrara, Mortola e Gioietto oggetto di esproprio dell'O.N.C. (trasferiti all'O.N.C. con R.D. del 07/04/1941.

Con una prima sentenza del 12-17/05/1941 veniva nominato il Perito P. Notarianni che redigeva istruttoria in data 20/11/1941 sulla cui base era formulata la sentenza del 12-21/02/1942 che riconosceva liberi i fondi poiché compresi nel Circondario di Bonifica ed affrancati con l'Apoca Sperandini del 1777.

6. 43 ENFITEUSI.

(relazione Curis -1928 N pag. 127)

- ˜*Una notevole estensione di terreni demaniali del Comune è tenuta in enfiteusi da 43 privati dietro pagamento di un canone annuo al Comune sopra tali terreni grava l'uso civico di pascolo*" .

Localizzate nelle Sezioni IX^, XI^ e XII^ del Catasto Gregoriano occupano complessivamente un'area di Ha 275.67.50: per esse, a seguito di nota riportata sulla Relazione dell'Istruttore Prof. Avv. Ugo Petronio, è stata eseguita dal sottoscritto la trasposizione catastale sulle mappe del N.C.T. e consegnate al Comune di Terracina.

PROVVEDIMENTI DEFINITIVI EMESSI

Il Curis ne ha sollecitato, a suo tempo, la conciliazione ed a tutt'oggi, dagli atti reperiti e consultati non è stata eseguita alcuna transazione.

Da quanto riportato sulla Relazione del Prof. Avv. Ugo Petronio, trattandosi di enfiteusi concesse ante 1924, sono da considerarsi di natura privata con l'obbligo del solo affranco del canone.

7. ANTICO PORTO DI TRAIANO.

(relazione Curis N 1928)

- *Il Perito identifica questi diritti civici su un'estensione di Ha 6.00.00 distinti in pascolo, semina e fare buche per la calce proponendo che il Comune ne richieda accertamento e liquidazione in sede commissariale.*

PROVVEDIMENTI DEFINITIVI EMESSI

Nel 1928 è aperto giudizio in sede Commissariale contro il Demanio dello Stato ed il Pio Istituto S. Spirito.

I diritti vantati dal Comune sono riconosciuti con sentenza 5-7-30/09/1951 ed estromissione dal giudizio del Pio Istituto che concilia.

Il Geom. De Luca ha incarico della redazione della perizia nel corso della quale anche il demanio dello Stato avviene ad una transazione, sicchè con atto del 10/07/1959 il Demanio dello Stato affranca:

- Foglio 115 particella n° 59;
- Foglio 125 particelle nn° 303/422/710/712/713/714/715/716 e 717

di totali Ha 4.10.48.

Il Comune rinuncia alla rivendica degli usi civici sul terreno distinto al Foglio 125 particella 190 di totali Ha 0.88.55.

Con un secondo atto del 21/12/1961 il Comune di Terracina concilia col Pio Istituto per scorporo a favore del Comune del terreno distinto al Foglio 115 particelle 107-124/a-130 e 140 di totali Ha 1.03.30 rimanendo affrancate al Pio Istituto di S. Spirito Ha 2.06.61.

Riassumendo, dell'Antico Porto di Traiano rimangono di proprietà del Demanio Civico Ha 1.03.30 come sopra riportati.

8. BARCHI.

(relazione Curis N 1928)

- *Il Perito la identifica con una superficie di Ha 300 con diritti di semina, pascolo, fare orti, vigne, legnatico, proponendone l'accertamento e la liquidazione nel diritto in sede Commissariale.*

PROVVEDIMENTI DEFINITIVI EMESSI

La vertenza in sede Commissariale, aperta nel 1928, si conclude con una transazione in data 07/11/1936 sulla base della perizia di S. Castellani seguita dal decreto Commissariale del 30/11/1936 col quale vengono legittimati Ha 228.65.05 mentre Ha 62.75.05 sono reintegrati al Comune di Terracina ed Ha 62.75.05 rimangono liberi da usi civici.

A seguito della denuncia del Podestà di Terracina del 1925 e dei ricorsi proposti dallo stesso Comune in sede Commissariale il Commissariato per la liquidazione degli usi civici dell'Italia Centrale sedente in Roma instaurava una serie di procedimenti che si concludevano con sentenze o provvedimenti amministrativi definitivi.

In particolare lo scrivente ha proceduto alla consultazione del repertorio delle sentenze emesse dal Commissariato per il Comune di Terracina, formando il seguente elenco cronologico:

- **Provvedimento n° 144 del 1928 (Conciliazione e Affrancazione di Ha 221.74.90);**
- **Provvedimento n° 593 del 1935 (Sentenza);**
- **Provvedimento n° 685 del 1936 (Legitt.ne/Barchi Ha 228.65.05 - Reintegra Ha 62.75.05);**
- **Provvedimento n° 701 del 1937 (Ponte- Conciliazione e Legittimazione di Ha 142.72.04);**
- **Provvedimento n° 978 del 1941 (Sentenza-nomina Istruttore Perito Geom. P. Notarianni);**
- **Provvedimento n° 1044 del 1942 (Sentenza);**
- **Provvedimento n° 1321 del 1949 (accertamenti peritali/Sentenza);**
- **Provvedimento n° 1322 del 1949 (accertamenti peritali/Sentenza);**
- **Provvedimento n° 1325 del 1949;**
- **Provvedimento n° 1518 del 1951;**
- **Provvedimento n° 1520 del 1951;**

- **Provvedimento n° 1776 del 1955;**
- **Provvedimento n° 2030 del 1958 (Sentenza);**
- **Provvedimento n° 2031 del 1958;**
- **Provvedimento n° 2089 del 1959;**
- **Provvedimento n° 2110 del 1959;**
- **Provvedimento n° 2166 del 1959;**
- **Provvedimento n° 2265 del 1960;**
- **Provvedimento n° 2392 del 1961;**
- **Provvedimento n° 2404 del 1961;**
- **Provvedimento n° 2441 del 1961;**
- **Provvedimento n° 2500 del 1961;**
- **Provvedimento n° 2526 del 1962;**
- **Provvedimento n° 2696 del 1962 legitt.ne n° 133 ditte;**
- **Provvedimento n° 2700 del 1962 legitt.ne n° 48 ditte (P.zza Palatina);**
- **Provvedimento n° 2716 del 1963 (rettifica parziale Decreto 1958);**
- **Provvedimento n° 2931 del 1964;**
- **Provvedimento n° 2969 del 1964;**
- **Provvedimento n° 48 del 1966;**
- **Provvedimento n° 61 del 1971;**
- **Provvedimento n° 11 del 1986 (Sentenza di annullamento concessioni e Dich.ne di Demanialità/reintegra P.zza Palatina);**
- **Provvedimento n° 34 del 1989;**

Al Commissariato per la liquidazione degli usi civici del Lazio, Umbria e Toscana è presente la Denuncia degli Usi Civici del 07/03/25.

Nella biblioteca dell' ex Ministero AA. FF. è presente la seguente documentazione:

- Bollettino degli Usi Civici,

  1935, Ottobre, p. 1997

- Sentenza Commissariale, 4 Maggio 1935

  1937, Aprile, p. 1084

- Ordinanza Commissariale, 30 Novembre 1936

  1938, Marzo, p. 936

- Ordinanza Commissariale, 3 Aprile 1937

  1958, II° sem. p. 385

- Ordinanza Commissariale, 20 Dicembre 1958

  1940, Aprile, p. 2312

- Decreto Ministeriale, 8 Maggio 1940

  1947, vol. unico, p. 284

- Sentenza, Corte d'Appello, 28.2/22.3.1947

  1951, vol. unico, p. 447

- Sentenza Commissariale, 5.7/30.9.1951

  1951, vol. unico, p. 456

- Sentenza Commissariale, 18.7/30.9.1951

  1954, I° sem. p. 198

- Sentenza Corte d'Appello, 5.2/10.4.1954

  1959, I° Sem. p. 421

- Ordinanza Commissariale, 20 Dicembre 1958

In dette relazioni il terreno è compreso nella Selva Marittima nei terreni oggetto di concessione in enfiteusi perpetua all'O.N.C.

9. SELVA MARITTIMA.

(relazione Curis N 1928 N pag. 90)

- *Identificata dal Perito per una superficie di Ha 10.000, interessa anche gli attuali Comuni di Sabaudia e San Felice Circeo, come terreni della Collettività su cui grava il diritto di pascolo dal 30/09 al 28/03 a quota fissa di 6 baiocchi e mezzo per ogni "capo grosso": vaccino, equino, suino e 1,25 scudi per ogni 100 "bestie minute".*

Diritti civici di legnare, far pali da vigna, pertiche, passoni, piante per uso sandalari e per le fabbriche come da denuncia del Podestà del 07/03/1925.

PROVVEDIMENTI DEFINITIVI

Con contratto dell'08/06/1933 il Comune di Terracina cede in enfiteusi perpetua all'O.N.C. Ha 10.300.79.42 ma poiché interveniva successivamente la cessione all'Azienda di Stato Foreste Demaniali (A.S.F.D.) di una parte dei terreni il 13/01/1934 il contratto veniva rescisso.

Il 29/09/1934, previa emissione di decreto il 17/08/1934 che permette all'A.S.F.D. di acquisire le foreste demaniali di Terracina viene stipulato tra il Comune e l'O.N.C. un contratto di enfiteusi perpetua che escludeva dal precedente contratto Ha 3.124.71.34.

Su alcuni terreni della Selva Marittima sono ancora aperti contenziosi in sede Commissariale od in Corte d'Appello ma sono compresi nei territori comunali di San Felice Circeo e Sabaudia.

Ergo, da quanto emerso dalla documentazione in suo possesso, e dallo studio dei provvedimenti definitivi sottoindicati:

a) Apoca Sperandini dell' 01/08/1777;
b) Relazioni del Prof. Avv. Giovanni Curis del 1927/28;
c) Relazioni del Periti Istruttori successivi al Prof. Avv. Giovanni Curis;
d) Relazione del Prof. Avv. Ugo Petronio del 1997;
e) Atti esistenti c/o l'archivio storico del Commissariato per la liquidazione degli usi civici del Lazio, Umbria e Toscana ed in particolare:
f) Verbali e Sentenze della Giunta d'Arbitri;
g) Denuncia degli usi civici ex art. 3 della Legge n° 1766/27;
h) Provvedimenti commissariali definitivi emessi;
i) Provvedimenti regionali di sistemazione emessi;
j) Sentenza di affrancazione del 1969.

verificata la corrispondenza catastale tra il V.C. ed il N.C.T. del terreno di cui trattasi, il sottoscritto ha constatato che tale terreno appartiene ancora al demanio civico del Comune di

Terracina in quanto compreso nella Selva Montuosa N poiché mai ¯sistemato" (sdemanializzato) e, quindi, ancora rientrante tra quelli a disposizione della Collettività.

7 N CONCLUSIONI N PERIZIA DI STIMA

Il terreno oggetto della presente proposta di mutamento di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 12 della Legge n° 1766/27 e art. 41 del R.D. n° 332/28 e art. 10 della L.R. n° 6/2005, è compreso nella Selva Montuosa di Ha 4.000.00.00 circa che presenta provvedimenti -definitivi: legittimazione 1962 per Ha 73.39.63 e rimangono a disposizione della Collettività Ha 3.927.00.00 circa (con esclusione dei fondi già oggetto di alienazione e di legittimazione per circa Ha 10.00.00).
Per il terreno in oggetto non risulta emesso alcun provvedimento definitivo per cui rimane nella disponibilità della Collettività Ha 275.67.50.

7.1 - PERIZIA DI STIMA PER IL MUTAMENTO DI DESTINAZIONE.

Il terreno oggetto della presente perizia è sito in località "Via Vicinale", ex sede di uno Stabilimento estrattivo organizzato per la produzione della calce.
Detta ex cava interessa attualmente una superficie totale di Ha 2.23.72, come da rilievo (planimetri catstale) allegato/a.

Al fine di individuare e descrivere i beni oggetto di stima, il sottoscritto perito demaniale ha eseguito vari sopralluoghi sul posto, previe le necessarie visure al Catasto Terreni di Latina; infine,

Eseguite, inoltre, le opportune indagini di mercato e assunte tutte le informazioni utili, e verificata la precedente perizia, il sottoscritto espone qui di seguito il risultato delle suddette operazioni.

7.2 - DESCRIZIONE DEL FONDO.

Il terreno, attualmente, è costituito da un unico corpo della superficie complessiva di Ha 2.23.72 in zona interna in zona collinare accessibile dalla strada di via Camposoriano.

La zona è caratterizzata prevalentemente dalle attività agricole, prevalentemente uliveti, miste ad attività pastorali.

Il terreno in oggetto presenta una configurazione irregolare accorpata e giacitura collinare resa pianeggiante sul piazzale fronte cava posto a livello della quota stradale di accesso, il quale risulta comodo da strada asfaltata.

Nel vigente P.R.G. ricade in Zona Omogenera ¯F2"Parco Naturale (zona di montagna) con indice di fabbricabilità 0,01 mc./mq..

7.3 - CRITERI DI STIMA

Il terreno de quo, appartenente al demanio civico, è di natura calcarea con presenza a livello superficiale di rocce affioranti.

In superficie è presente una scarsa vegetazione erbacea con una rada vegetazione arborea di tipo mediterraneo a livello arbustivo.

Per i terreni appartenenti al demanio civico di Terracina non è stato compilato alcun piano di massima nè attivata, ad oggi, alcuna procedura relativa all'assegnazione a categoria ex art. 11 della Legge n° 1766/27.

Tenuto conto, però, che a seguito delle autorizzazioni già concesse detto terreno nella situazione attuale ha comunque mantenuto una vocazione pastorale, come accertato durante i sopralluoghi, può senza dubbio applicarsi il disposto dell'art. 37 del R.D. n° 332/28: richiesta di assegnazione automatica alle categorie di cui all'art. 11della Legge n° 1766/27.

Nel caso in esame si richiede formalmente l'assegnazione alla categoria a).

Inoltre il terreno manterrà, anche con il cessare dello scopo per il quale l'autorizzazione sarà accordata, la sua originaria destinazione pascoliva come previsto nel piano di coltivazione e di ripristino ambientale approvato dal competente organo regionale.

Il valore del terreno è da determinarsi in conformità dei criteri specificati nella Circolare ministeriale n° 1420/170 Posizione A/18 ter del 25/1/1966 e dalla Circolare della Regione Lazio N Assessorato Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale n° 1 dell'08/04/1997, e, quindi, prendendo a base il v.a.m. della coltura presente che nel nostro caso N visto lo stato dei luoghi - è di qualità "terreno incolto produttivo" che hanno un valore per ad ettaro pari a:€. 9.265,00/Ha

Valore di alienazione del terreno:

€. 9.265,00/Ha x Ha 2.23.72 = € 20.727,66 (valore di alienazione)

8 - PERIZIA DI STIMA.

Da quanto prescritto sia dalla summenzionata Circolare ministeriale n° 1420/170 Posizione A/18 ter del 25/1/1966 che dalla Circolare della Regione Lazio N Assessorato Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale n° 1 dell'08/04/1997, ed in considerazione della attuale destinazione urbanistica ed utilizzazione, il valore di stima per detti terreni, considerate nulle tutte le suscettività urbanistiche edificatorie e le urbanizzazioni esistenti il valore di mercato (più probabile prezzo di vendita) si può prendere pari ad **€. 20.727,66 (v.a.m. dei terreni di qualità: incolto produttivo).**

Si evidenzia che la realizzazione del detto Poligono di tiro ed opere connesse contribuirà a dare un maggior impulso allo sviluppo alla zona e garantirà, con la sua presenza, un' economia indotta che si ripercuoterà beneficamente su tutto il territorio comunale - oltre a costituire un forte richiamo per altre Associazioni Culturali che vogliano insediarsi in futuro su aree di detto Comune.

Come da precedenti stime, ed in considerazione di quanto finora scritto e premesso, si propone di mantenere - come valore finale, da porre a base della presente stima, il valore trovato (valore v.a.m. dei terreni incolti produttivi) pari ad **€. 20.727,66**.

In definitiva:

1) Il valore di alienazione del terreno risulta pari ad:

€ 9.265,00/Ha /Ha x Ha 2.23.72 = € 20.727,66 (valore di alienazione)

2) Il canone annuo - da versare per il mutamento di destinazione del terreno in oggetto è pari a:

€ 20.727,66/20 = € 1.036,33 (canone annuo)

9 - CONCLUSIONI.

Da quanto suesposto la somma di € 20.727,66 (valore di alienazione del terreno) genera un canone annuo di € 1.036,33 N derivato dall'applicazione di un ventesimo del valore di alienazione (valore del canone annuo relativo al mutamento di destinazione) che - previa approvazione regionale N dovrà essere versato annualmente dall'"Associazione Sportiva Tiro Sportivo Terracina Club", al Comune di Terracina come corrispettivo per il mutamento di destinazione del terreno interessato da detta attività sportiva.

Tanto dovevasi per l'assolvimento dell'incarico.

Si allegano foto, planimetrie catastali, certificati catastali, certificato di destinazione urbanistica.

IL TECNICO INCARICATO

Arch. Alberto Corradini

Roma, 09/11/2010

CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO FINANZIARIO
Settore Provveditorato, Economato, Casa e Patrimonio
Ufficio Patrimonio - Demanio Civico

Prot.n. 58096/U del 25 OTT. 2010

Oggetto: Conferimento incarico di redazione perizia di mutamento di destinazione ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 1766/1927 di terreni appartenenti al Demanio Civico gravati da uso civico

Al Perito Demaniale
CORRADINI ALBERTO
Via della Rena n. 29
00069 TREVIGNANO ROMANO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della Legge Regionale del Lazio n. 1 del 3 gennaio 1986, così come modificata dalla Legge Regionale del Lazio n. 6/2005 e dalla Legge Regionale n. 11/2005, visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n.2701/93 del 10 dicembre 1993, con la presente Le viene trasmessa la documentazione necessaria per procedere alla redazione della relazione occorrente per richiedere alla Regione Lazio il cambio di destinazione d'uso (togliere gli usi civici) dei terreni di proprietà collettiva gravati da uso civico distinti in catasto terreni al foglio 45 particella 224.

Detti terreni sono oggetto di procedimento concessorio all'Associazione Sportiva Tiro Sportivo Terracina Club per i fini sportivi dell'Associazione.

Allegati:

1- Planimetria dell'area,
2- copia contratto di concessione.

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Amministrativo
Carlo CARRICCHIO

23

REP. N. 1450

COMUNE DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

CONTRATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DEL TERRENO COMUNALE ~~IN VIA~~ ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA TIRO SPORTIVO TERRACINA CLUB

L'anno **duemiladieci**, il giorno 30, del mese di maggio, in Terracina, nella Casa Comunale, con l apresente scrittura privata, da far valere a tutti gli effetti di legge,

TRA

La dott.ssa Ada Nasti, nata a Benevento (BN) il 4 Luglio 1975, domiciliata per la carica presso il Comune di Terracina, la quale, nella sua qualità di Dirigente del Dipartimento Finanziario, in attuazione dell'art. 107, secondo comma, del Decreto Legislativo 267/2000, dichiara di agire in nome, conto ed interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

E

- Ranaldi Luigi Paolo, nato a Roma il 1° Aprile 1963, ed ivi residente in Via Pietro Marchisio 187, C.F. RNLLPL63D01H501R, che interviene nella stipula della presente convenzione in qualità di Presidente dell'Associazione Tiro Sportivo Terracina Club con sede sociale in Terracina (LT) Viale delle Industrie 68; C.F. 91124590592

PREMESSO

che, con Delibera di giunta Comunale n. 117 del 28.03.2006 è stata affidata in comodato d'uso gratuito per un periodo di anni 5 (cinque) alla ATI FLAY GREEN;

che l'ATI FLAY GREEN di Terracina in data 3 Agosto 2007 con REP. N. 4087

sottoscriveva contratto di concessione pre il terreno comunale sito in Via Vicinale snc, censito al Foglio 45, mappale 224, per lo svolgimentodell'attività di utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibile o altvro mezzo per la produzione di energia, ai sensi dell'art. 33 del D.L. 22/97 e ss.mm.ii;

che con nota prot. 44007/E del 03.08.2009 la stessa FLAY GREEN fece pervenire la rinuncia al comodato d'uso gratuito del terreno comunale;

che conseguentemente all'adozione di un piano di pascolo, il cui Regolamento è stato approvato con del di c.c. 55-VIII occorreva prevedere uno spazio a disposizione del Corpo Forestale dello Stato, per l'esecuzione di eventuali sequestri di bestiame;

che con nota prot. 45222/I del 7.08.2009, l'Associazione Sportiva Tiro Sportivo Terracina Club con sede in Viale delle Industrie 68 ha fatto richiesta dell'uso gratuito, del terreno sito in Via Vicinale snc censito al Foglio 45 nappale 224, per attività di cui alla nota prot. 45772/I del 7.08.2009 e, comunque, connesse allo statuto associativo, liberato dall'ATI FLAY GREEN

che l'Ente intende sostenere iniziative che coinvolgano libere Associazioni;

che in caso di urgente utilizzo da parte del Corpo Forestale dello Stato l'Associazione Sportiva Tiro Sportivo Terracina club libera da cose e/o persone immediatamente l'area all'utilizzo del Corpo su esposto per l'attività di cui sopra

Tutto ciò premesso, i suddetti comparenti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Terracina concede, all'**Associazione Sportiva Tiro Sportivo Terracina club**, in comodato d'uso gratuito per un periodo pari a 2 (DUE) anni il terreno comunale sito in Via Vicinale snc censito al Foglio 45 nappale 224;

Il comodato è essenzialmente gratuito, ai sensi dell'art. 1803 del Codice Civile;

Art. 2

Il terreno è concesso nello stato di fatto e di manutenzione in cui si trova., e per la sicurezza del sito e di coloro che interverranno nello stesso sarà opportuno garantire la giusta distanza dal muro al fine di preservare l'incolumità fisica dei presenti da eventuali crolli;

Art. 3

Sono a completo carico dei concessionari eventuali lavori di sistemazione e manutenzione ordinaria e straordinaria, qualora si rendessero necessari; gli stessi potranno essere eseguito previa autorizzazione e sotto la vigilanza degli uffici comunali preposti;

Art. 4

I concessionari non possono opporsi alle visite sul terreno, ordinate dal Comune, quando questi voglia assicurarsi della buona conservazione del suolo e dell'osservanza di ogni obbligo concessorio

Art. 5

I concessionari esonerano il Comune di Terracina da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti, per fatto, omissione o colpa degli addetti o di terzi in genere

Art. 6

La concessione ha durata 2 anni rinnovabili solo tramite accordo scritto tra le parti, a partire dalla data della stipula della presente convenzione

Art. 7

Sono a carico dei concessionarri tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione.

Letto confermato e sottoscritto

Per il comune Dott.ssa Ada Nasti

Per l'A.S. Sig. Ranaldi Luigi Paolo

C I T T A' D I T E R R A C I N A

Provincia di Latina

ooOoo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 163 - XX del 10.12.2009	OGGETTO: Concessione in comodato d'uso di terreno comunale in Via Vicinale. Revoca concessione alla ATI FLAY GREEN di Terracina e concessione al Corpo Forestale dello Stato ed all'Ass. sportiva Tiro Sportivo Terracina Club.

L'anno duemilanove, il giorno.....**dieci**..... del mese di...**dicembre**..... nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio comunale, convocato per le ore **18,30** e seguenti, con avvisi notificati nei modi e termini di legge, in sessione **straordinaria** ed in **prima convocazione.**
Alle ore **19,30** il Presidente, eseguito l'appello dei Consiglieri comunali signori:

1) **NARDI** Stefano - *Sindaco*
2) **AVELLI Patrizio** *(Presidente)*
3) **PIETRICOLA** Giuseppe *(V. Presidente)*
5) **VILLANI** Domenico
6) **FANTASIA** Romano
7) **MASELLA** Luciano
8) **ACANFORA** Antonio
9) **MONTI** Sandro
10) **CAIAZZO** Fabio
10) **BELLEZZA** Roberto
11) **PIETRICOLA** Roberto
12) **BERNARDI** Antonio
13) **FRATTARELLI** Biagio Gabriele
14) **MASULLO** Giovanni
15) **CICERANO** Angelo
16) **BERTI** Benito Pietro
17) **CARINCI** Giancarlo
18) **PERCOCO** Gianni
19) **PALMACCI** Pietro
20) **GOLFIERI** Valerio
21) **PIETRICOLA** Domenico
22) **MARAGONI** Loreto
23) **LAURETTI** Lino
24) **LAURETTI** Alfredo
25) **ZAPPONE** Domenico
26) **COCCIA** Vincenzo
27) **GIULIANI** Valentino
28) **DI MAURO** Gino
29) **LA ROCCA** Giuseppe
30) **RECCHIA** Vincenzo Silvino
31) **MAZZUCCO** Antonio Edis

Risultano presenti ...16.... consiglieri.
Sono assenti i consiglieri: Bernardi Antonio, Berti Benito Pietro, Carinci Giancarlo, Coccia Vincenzo, Di Mauro Gino, Giuliani Valentino, La Rocca Giuseppe, Masella Luciano, Masullo Giovanni, Monti Sandro, Percoco Gianni, Pietricola Giuseppe, Pietricola Roberto, Recchia Vincenzo, Zappone Domenico.

Sono presenti gli Assessori: Lauretti Francesca, Masci Giovanni, Ferrari Franco, Pecchia Luciano, D'Amico Gianni, Zicchieri Francesco, Amuro Giuseppe, Longo Ezio.

Sono assenti gli Assessori:

Partecipa alla seduta il Segretario sottoscritto.

Il Presidente, constatato il numero legale dei Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta che è pubblica.

OGGETTO: Concessione in comodato d'uso di terreno comunale in Via Vicinale. Revoca concessione alla ATI FLAY GREEN di Terracina e concessione al Corpo Forestale dello Stato ed all'Ass. sportiva Tiro Sportivo Terracina Club.

***

Il Presidente, enunciato l'oggetto posto all'ordine dei lavori; cede la parola all'Amministrazione per l'illustrazione dell'argomento.

Assessore D'Amico – Illustra l'argomento e la seguente proposta di deliberazione già agli atti del Consiglio.

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio, con votazione resa per alzata di mano, la seguente proposta di deliberazione che è approvata con 15 voti favorevoli su 16 consiglieri presenti e votanti. Si è astenuto il consigliere Pietricola Domenico.

E pertanto,

IL CON SIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con Delibera di Giunta n° 117 del 28.03.2006 è stata affidata in comodato d'uso gratuito per un periodo di anni 5 (cinque), alla ATI " FLAY GREEN" con sede legale a Terracina Via Traiano IACP 17/b, il lotto di terreno comunale sito in Via Vicinale s.n.c., censito al foglio n° 45, mappale n° 224, al fine di svolgere l'attività di utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibile o altro mezzo per la produzione di energia, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n° 22/97 e successive modificazioni;

- che con nota prot. 44007/E del 03.08.09 la stessa " FLAY GREEN" ha fatto pervenire la rinuncia al comodato gratuito del terreno comunale ;

- che è stato disposto un piano di pascolo e conseguentemente occorre prevedere uno spazio a disposizione del Corpo Forestale dello Stato per l'esecuzione di eventuali sequestri di bestiame;

- che con nota prot. 45222/I del 07.08.09, l'Associazione Sportiva Tiro Sportivo Terracina Club con sede in Viale delle Industrie 68 ha fatto richiesta dell'uso gratuito, del terreno sito in Via Vicinale s.n.c., censito al foglio n° 45, mappale n° 224;

Tenuto conto che l'Amministrazione intende sostenere iniziative che coinvolgono libere associazioni;

Visto il parere favorevole espresso, all'unanimità dei presenti, dalla Commissione consiliare I^ in data 9.12.2009;

Visto il parere favorevole espresso, all'unanimità dei presenti, dalla Commissione consiliare II^ in data 9.12.2009;

Visto il D.Lgls. 18 Agosto 2000 n° 267;

Vista la Legge 109/94;

Visto il vigente Statuto;

Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, resi rispettivamente dal responsabile dei servizi interessati;

DELIBERA

1. di concedere il terreno sito in Via Vicinale s.n.c., censito al foglio n° 45, mappale n° 224, al Corpo Forestale dello Stato ed all'Associazione Sportiva Tiro Sportivo Terracina Club con sede in Terracina - Viale delle Industrie 68, per il periodo di anni 2 (due), rinnovabili tramite accordo scritto dalle parti.

---ooOoo---

Terminati gli argomenti iscritti all'ordine dei lavori, il Presidente dichiara sciolta la seduta. Sono le ore 21,50.

CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

---ooOoo---

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N.267, SULLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Concessione in comodato d'uso di terreno comunale in Via Vicinale. Revoca concessione alla ATI FLAY GREEN di Terracina e concessione al Corpo Forestale dello Stato ed all'Ass. Sportiva Tiro Sportivo Terracina Club.

PARERE TECNICO

Il sottoscritto, richiesto ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 20 agosto 2000 n.267, del parere tecnico sulla proposta di cui all'oggetto, esprime parere favorevole.

Terracina, 10 DIC. 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dr. Ciro CASTALDO)

PARERE CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole sotto l'aspetto contabile.

Terracina, 10 DIC. 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dr. Ciro CASTALDO)

IL PRESIDENTE
P. Avelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. C. Castaldo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 16 DIC. 2009

Terracina, 16 DIC. 2009

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE
Franco Polidoro

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. C. Castaldo

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27 DIC. 2009

- [x] perchè trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art.134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)
- [ ] perché adottada con la formula della immediata eseguibilità (art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)

Terracina, 30 DIC. 2009

per IL SEGRETARIO COMUNALE

l'incaricato ISTRUTTORE DIRETT. AMM.VO
L'Aurora

32

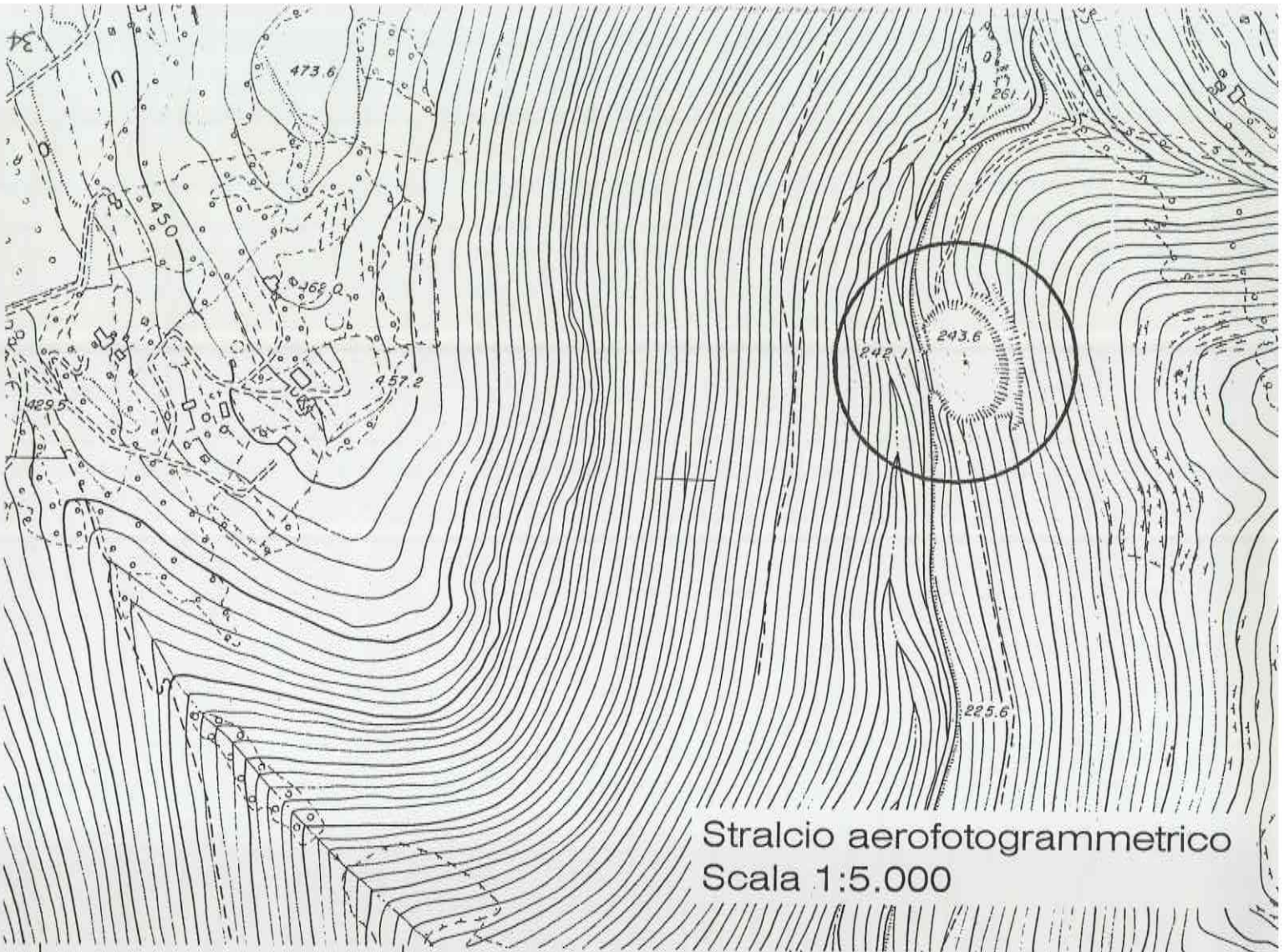

Stralcio aerofotogrammetrico
Scala 1:5.000

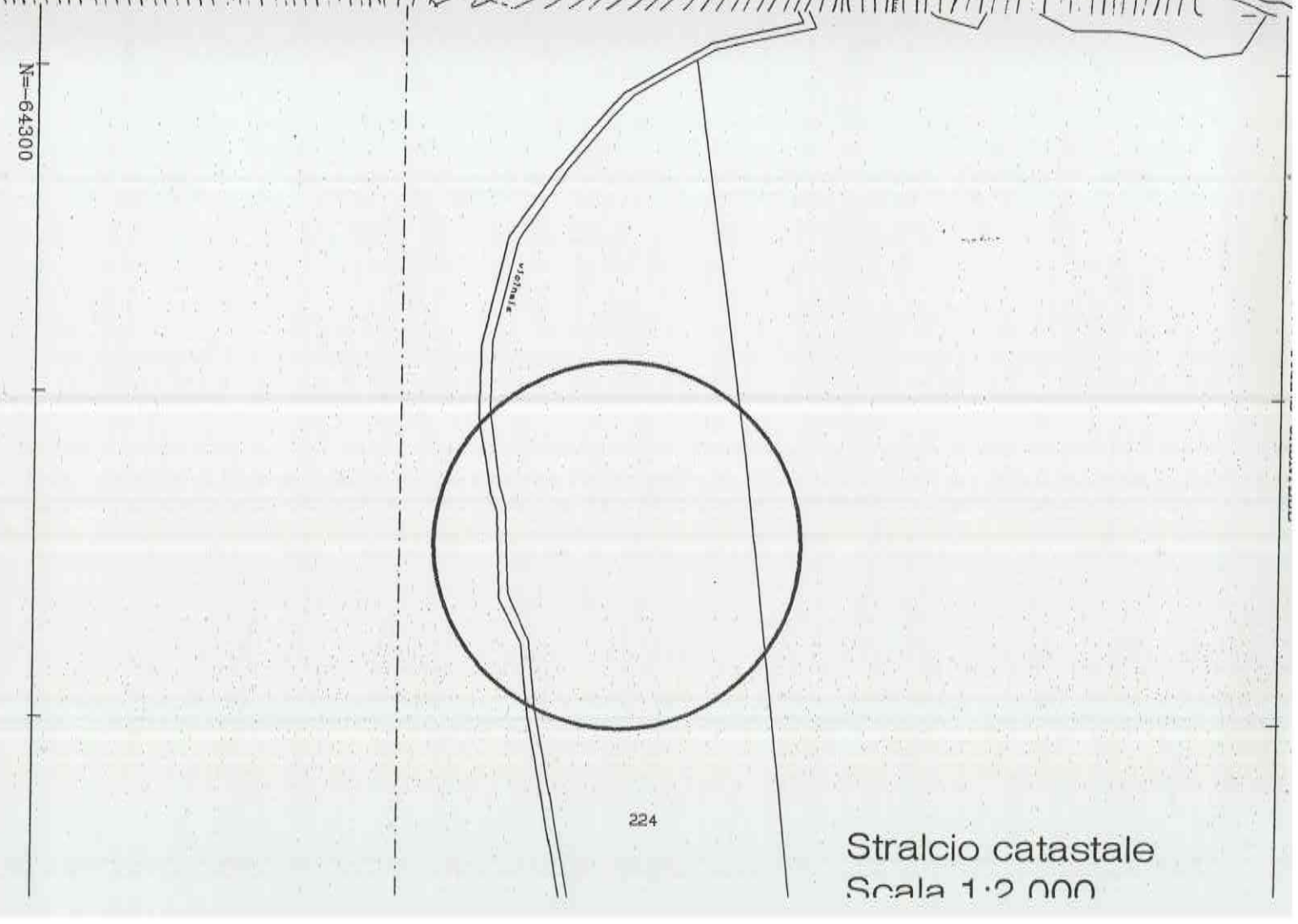

Stralcio catastale
Scala 1:2.000

Planimetria Ubicativa
Fg. 45 Part. 224 (parte)

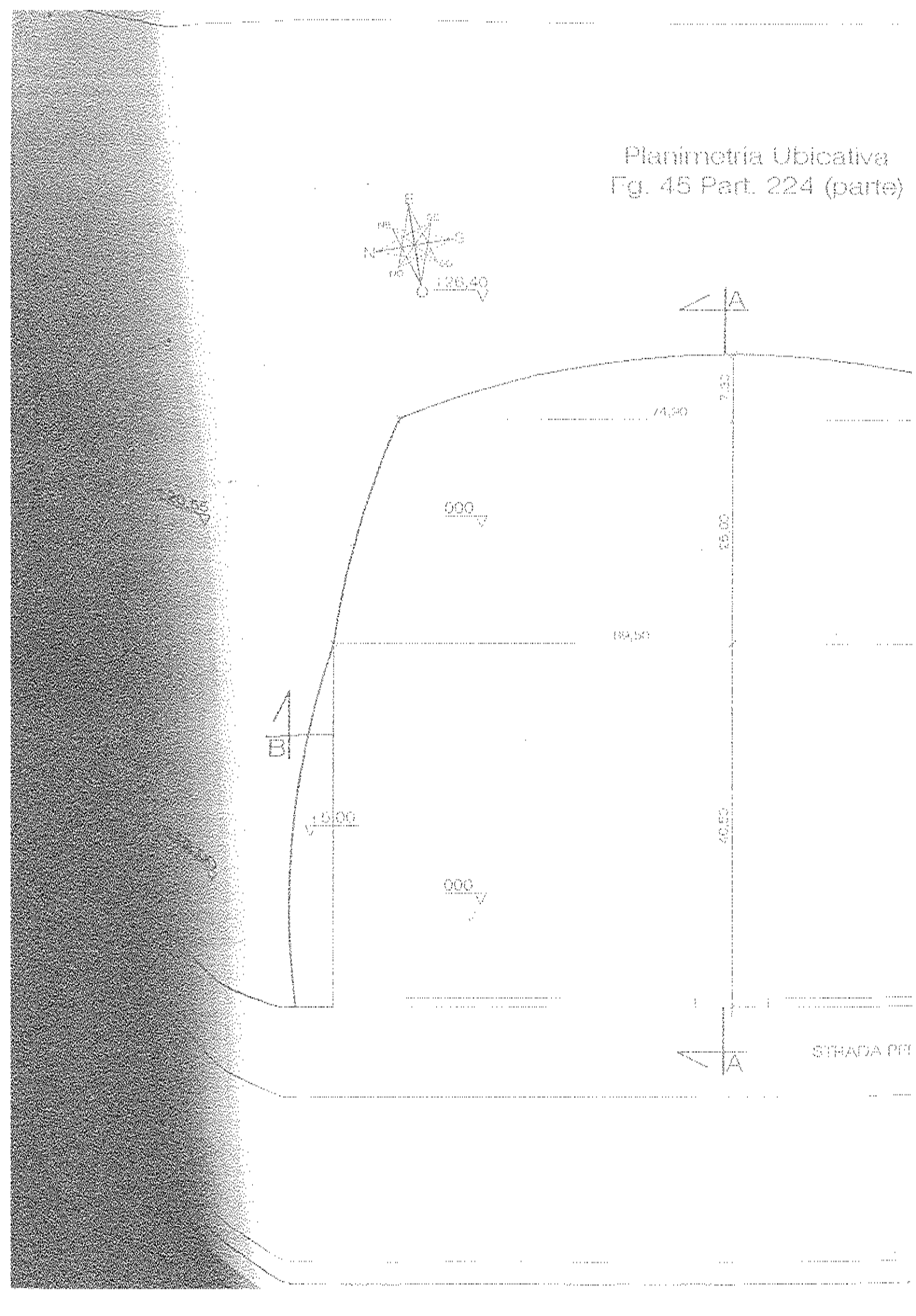

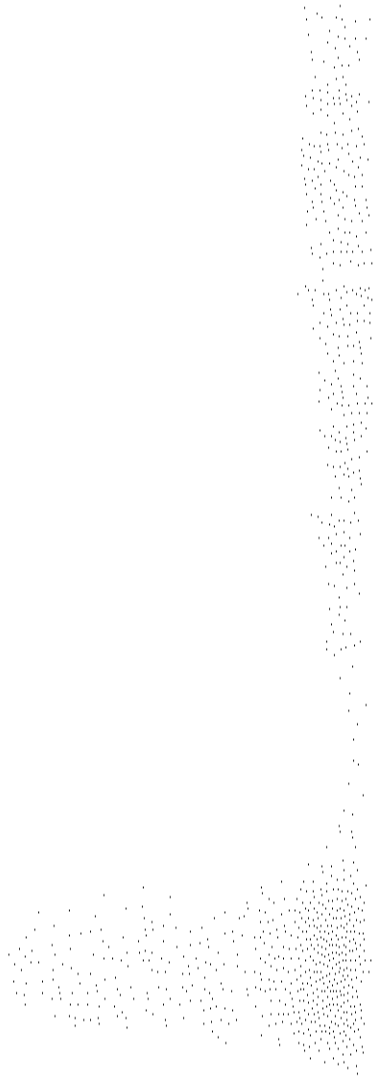

cala 1:500

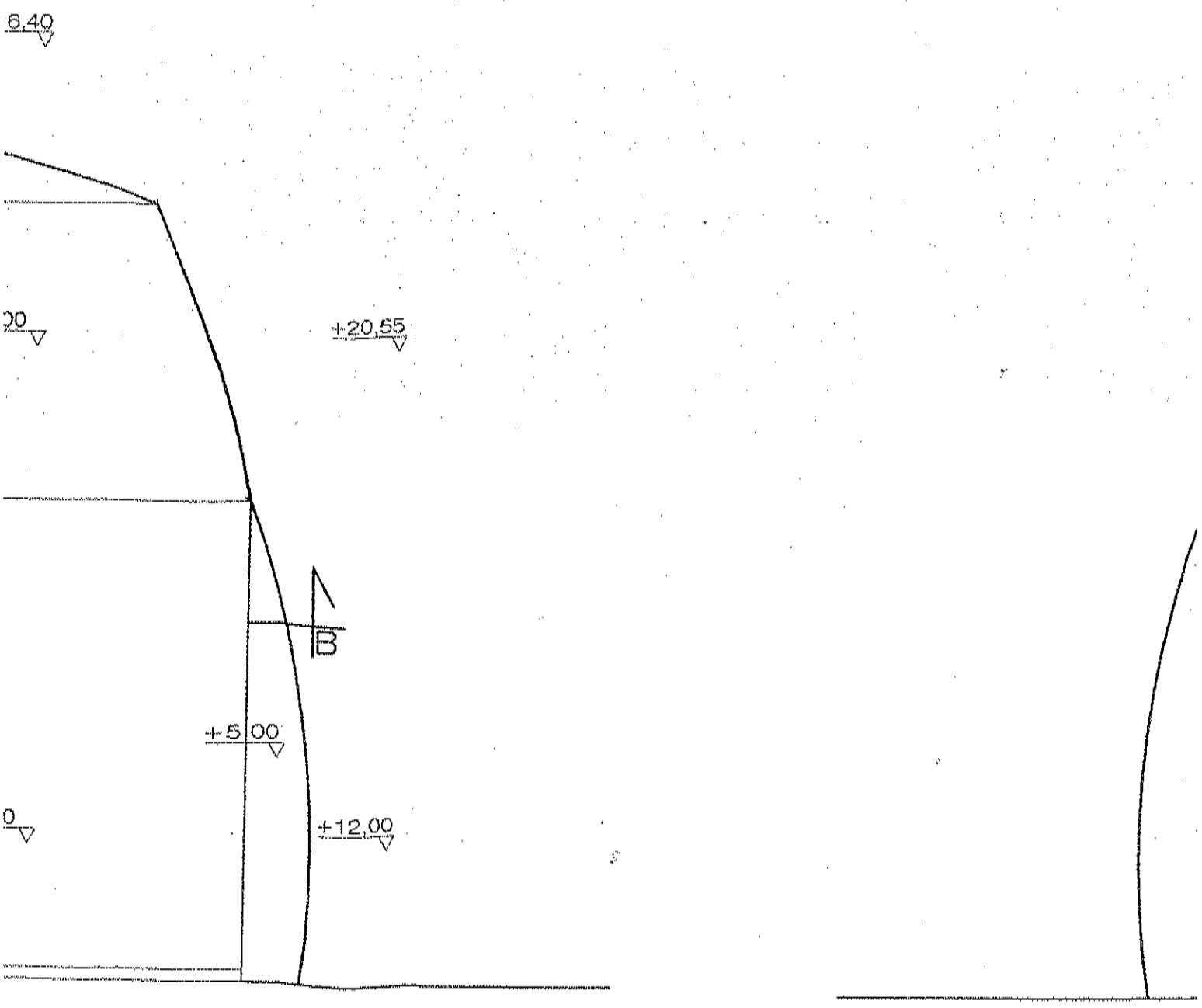

O SORIANO

Pla

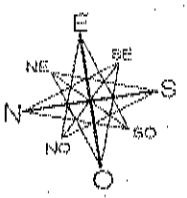
E
NE
SE
S
N
NO
SO
O

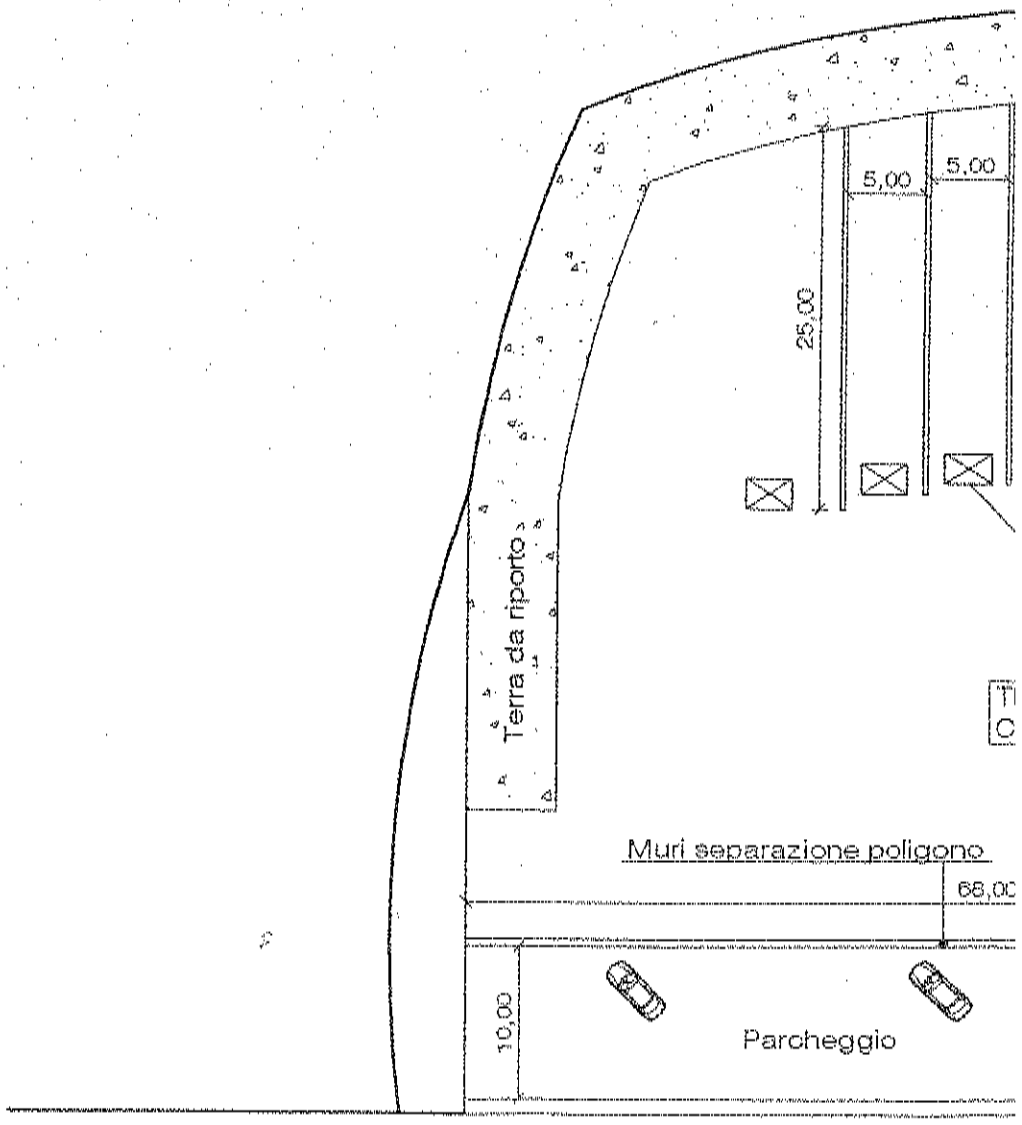
5,00
5,00
25,00
Terra da riporto
Muri separazione poligono
68,0
10,00
Parcheggio
STRADA PE

a 1:500

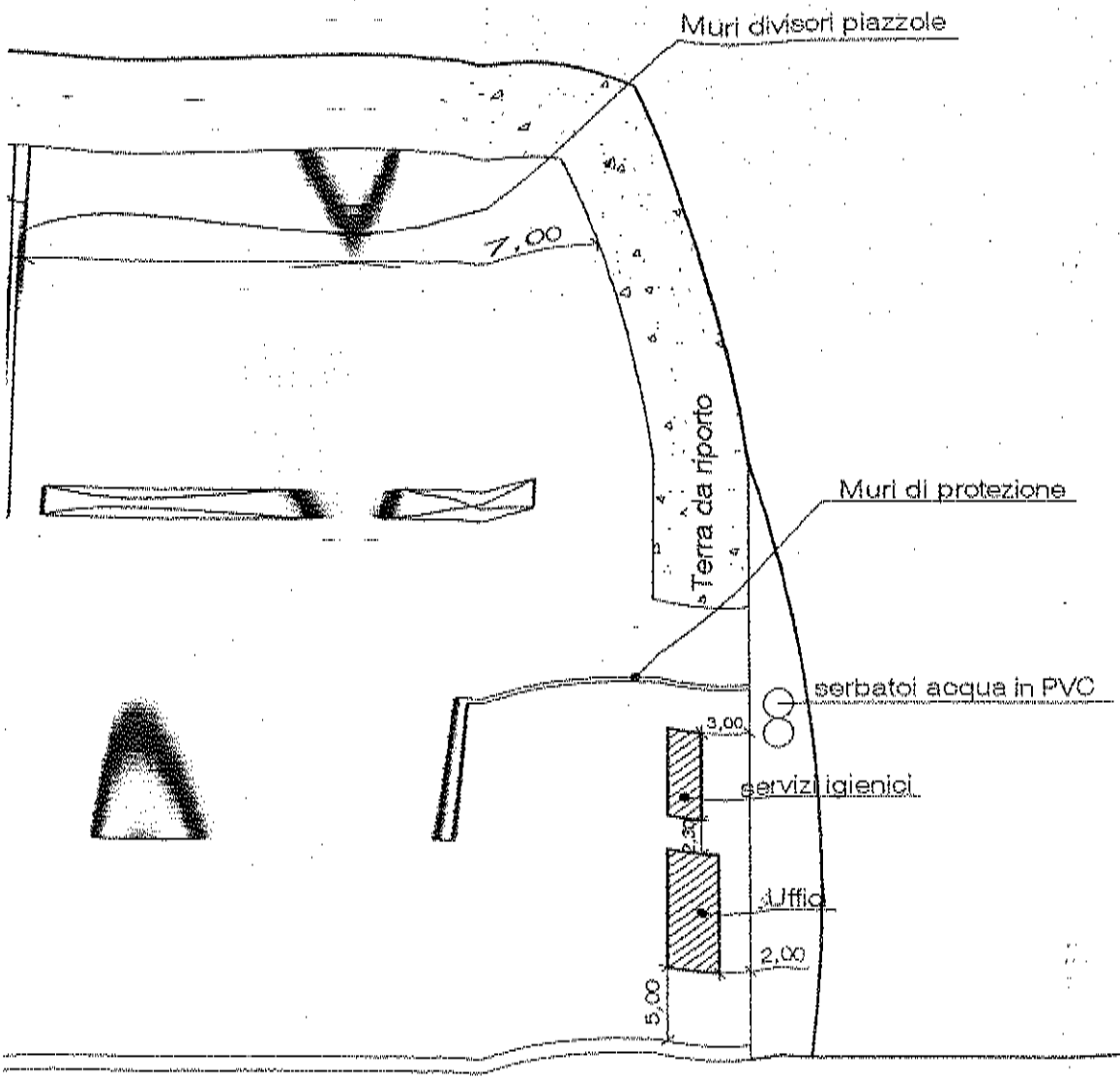
Muri divisori piazzole
7,00
Terra da riporto
Muri di protezione
serbatoi acqua in PVC
3,00
servizi igienici
Uffici
2,00
5,00

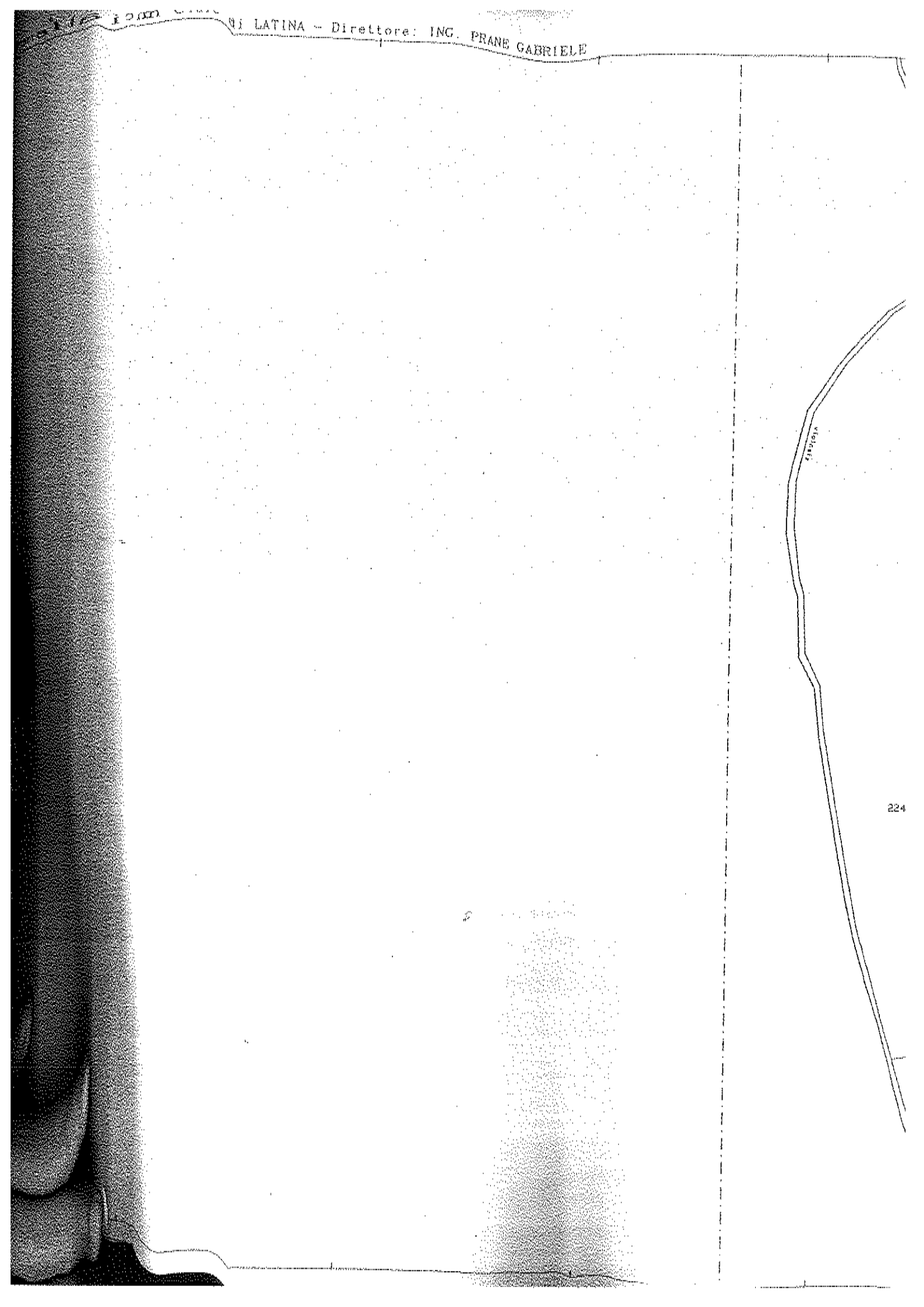

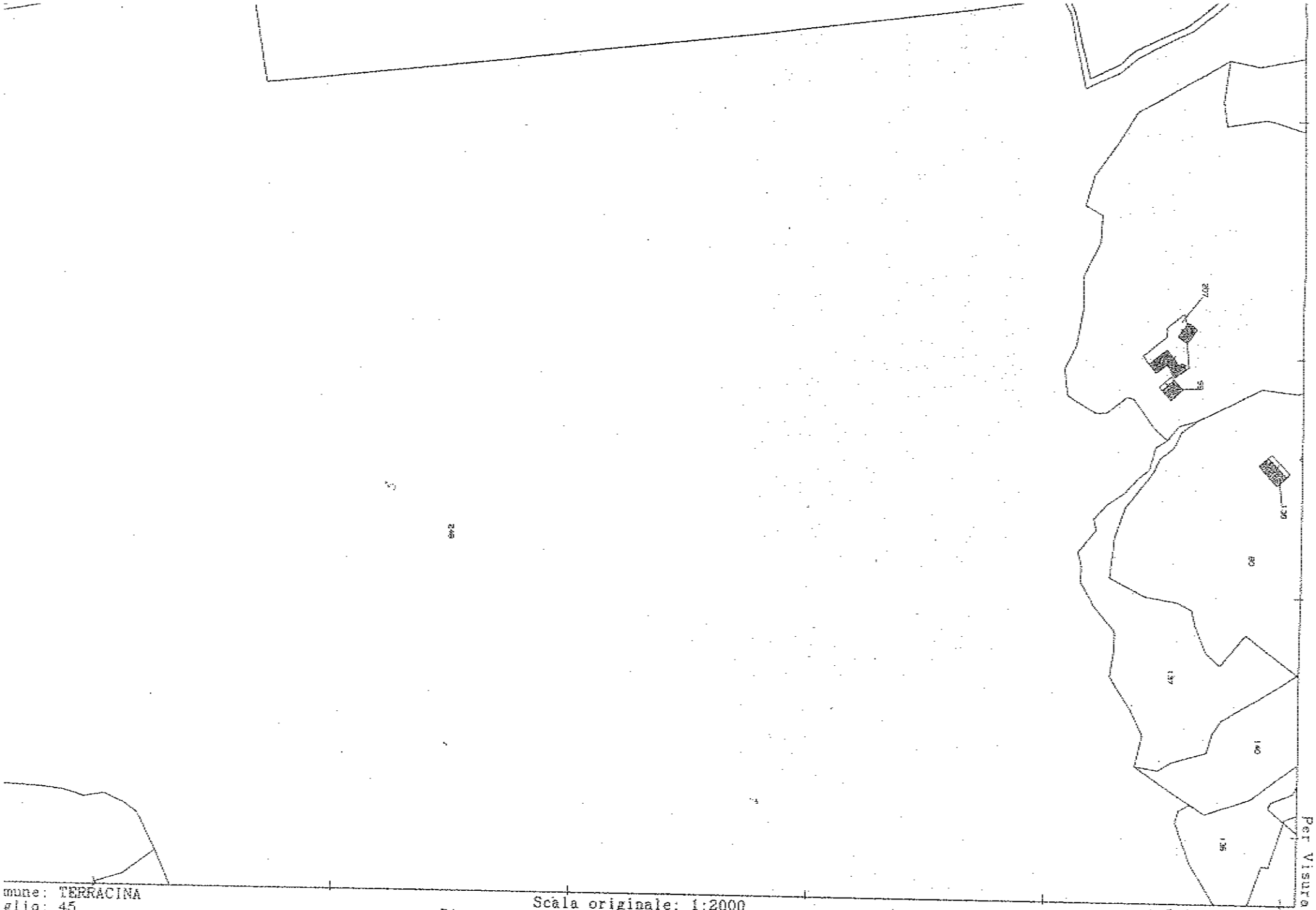

mune: TERRACINA
glio: 45

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 776.000 x 552.000 metri

1-Set-2010 8:38
Prot. n. T5808/2010

Us. civici

CITTA' DI TERRACINA

10 SET 2010

AL SIG. SINDACO

DEL COMUNE DI TERRACINA 49114

Il sottoscritto RANALDI LUIGI PAOLO, nato a Roma il 01 aprile 1963 e residente a Roma in Via Pietro Marchisio n. 187, c.f. RNLLPL63D01H501R, nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'Associazione Tiro Sportivo Terracina Club, con sede a Terracina in Viale delle Industrie n. 68,

a seguito del contratto di comodato gratuito repertorio n. 4450 del 6 maggio 2010 sottoscritto tra il Comune di Terracina e l'Associazione sportiva con cui veniva concesso alla società stessa il terreno sito in Via Vicinale censito in catasto al foglio 45 particella 224,

che per un corretto utilizzo dell'area concessa all'Associazione per i fini statuari occorre provvedere a lavori di adeguamento e sistemazione,

che per detti lavori è stata presentata istanza all'Ufficio Patrimonio al fine di ottenere il formale assenso all'esecuzione delle opere,

che l'Ufficio Patrimonio ha accertato la presenza di diritti di uso civico sul terreno distinto al foglio 45 particella 224,

pertanto ai sensi dell'art. 12 della legge 16 giugno 1927 n. 1766,

C H I E D E

CITTA' DI TERRACINA

- 9 SET 2010

ARRIVO

Il mutamento di destinazione d'uso (liquidazione degli usi civici) del terreno.

Allo scopo, sotto la propria responsabilità civile e penale, dichiara:

1- che il terreno è pervenuto in concessione per contratto di comodato gratuito repertorio n. 4450 del 6 maggio 2010 per lo svolgimento delle attività dell'Associazione previste dallo Statuto;

3- che il terreno è censito al catasto terreni del Comune di Terracina al foglio 45 particella 224 della superficie di mq. 22.372, intestato a Comune di Terracina proprietario e Comune di Terracina beneficiario per se e per la popolazione per diritto di pascolo;

Allega alla presente:

a) visura catastale del terreno,

b) estratto planimetrico in scala 1/2000 del terreno oggetto della domanda,

c) fotocopia del titolo attestante la concessione,

c) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità,

Si impegna a sostenere tutte le spese occorrenti per la perizia del mutamento di destinazione d'uso del terreno da eseguirsi da parte del perito demaniale incaricato dalla Regione Lazio.

Terracina, 09/09/2010

Agenzia del Territorio

Data: 01/09/2010 - Ora: 08.36.20 Fine

Visura per immobile

Visura n.: T5433 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 01/09/2010

Dati della richiesta **Comune di TERRACINA (Codice: L120)**

Provincia di LATINA

Catasto Terreni **Foglio: 45 Particella: 224**

Immobile

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Dedaz	Reddito Dominicale	Reddito Agrario	
1	45	224		-	BOSCO CEDUO U	2 23 72		Euro 20,80 L. 40.270	Euro 2,31 L. 4.474	FRAZIONAMENTO del 08/08/2001 n . 3200 .1/2001 in atti dal 08/08/2001 (protocollo n . 169387)

Notifica Partita

INTESTATI

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	COMUNE DI TERRACINA		(1) Proprieta'
2	COMUNE DI TERRACINA		(8) Usufrutto USUF PER SE E PER LA POPOLAZIONE PER IL PASCOLO

DATI DERIVANTI DA del 08/08/2001 Frazionamento n. 3200.1/2001 in atti dal 08/08/2001 (protocollo n. 169387)

Rilasciata da: **Servizio Telematico**

1. Cognome RANALDI
2. Nome LUIGI PAOLO
3. Data e luogo di nascita 01/04/1963
ROMA (ROMA)
4. Residenza ROMA
Via 187 PIETRO MARCHESINO

FIRMA DEL TITOLARE

Il Funzionario della Motorizzazione Civile

Uff. Prov. di RM

5. Rilasc. dal Prefetto di ROMA
6. il 23 MAR 1990
7. Valevole fino al [illegible]
Patente N. RM3408693C
ANNO IL PREFETTO

MARCA DA BOLLO LIRE 5000

CAMBIAMENTI DI RESIDENZA

Data
Firma

Data
Firma

(08RM5361651)
SOSTITUISCE LT2033433

GUIDA CON LENTI.

(4) VEICOLI PER I QUALI LA PATENTE È VALIDA

A
Motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg.

B RM3408693C 18/11/80
Motoveicoli di massa a vuoto sup. a 400 kg., autovetture, autoveicoli per trasp. promiscuo, autocarri e autoveicoli uso speciale o trasporti specifici di massa a pieno carico fino a 3,5 t. (1) (2) (3).

C ********** ********
Autocarri, autoveicoli per uso speciale o trasporti specifici di massa complessiva a pieno carico oltre 3,5 t.; trattori stradali. (1).

D ********** ********
Autobus (1).

E ********** ********
Autoveicoli di ctg. B, C, D, per cui il cond. è abilitato, con rimorchi eccedenti i relativi limiti di ctg., autosnodati (solo per ctg. C e D).

F
Veicoli di cui al D.M. 2-2-1963 e successive modificazioni.

VIDIMAZIONI ANNUALI

SOSPENSIONI DELLA PATENTE

PREFETTURA DI ROMA
Validità confermata
fino al 14 GEN 2000
IL PREFETTO

PATENTE N. RM3408693C UNSP TSP
VALIDA FINO AL 07/04/2003
GUIDA CON LENTI A CONTATTO

NOTE:
(1) anche se trainante rimorchio leggero fino a 750 kg a pieno carico).
(2) anche se trainante rimorchio non leggero con massa a pieno carico non eccedente la massa a vuoto del motrice e tale che a pieno carico dei 2 veicoli non superi le 3,5 t.
(3) la patente di categoria B abilita anche alla guida di macchine agricole, carrelli e macchine operatrici.
(4) la guida dei motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 4 dell'art. 2 della L. 14-2-74 num. 62 è subordinata ad apposita autorizzazione.

Mod. MC 701/MEC

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

I

PATENTE DI GUIDA

PERMIS DE CONDUIRE

CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE, ASSETTO E SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE DEL TERRITORIO

Settore Urbanistica

OGGETTO:
Destinazione Urbanistica.-

Addì 20.09.2010

IL DIRIGENTE

- Vista l'istanza presentata dal Responsabile dell'Ufficio Usi Civici in data 14.09.2010, prot. n. 49664/U;
- Vista la planimetria rilasciata dall'Agenzia del Territorio di Terracina in data 01.09.2010, prot. n. T5808/2010;
- Ai soli fini di indicare la destinazione di zona in riferimento agli strumenti urbanistici comunali;
- Visto il provvedimento sindacale 08.07.2010, prot. n. 39676/U con il quale il Sindaco ha attribuito l'incarico dirigenziale del Dipartimento;

A T T E S T A

Fatti salvi i vincoli procedimentali e quelli che interferiscono sull'edificabilità discendenti da normative sovraordinate,

- che l'appezzamento di terreno sito in Comune di Terracina distinto in Catasto Rustico al foglio **45** particella **224** , è interessato dalle seguenti previsioni urbanistiche:

  PIANO REGOLATORE GENERALE del Comune approvato dalla Regione Lazio con deliberazione n.873 del 28.11.1972:

  - ZONA OMOGENEA "F2" – PARCO NATURALE (zona di montagna) con indice territoriale di fabbricabilità 0,01 mc./mq.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
Geom. Carlo Sinapi

IL DIRIGENTE
Arch. G. Cautilli

CITTA' DI TERRACINA - UFFICIO TECNICO - Settore Urbanistica

aff

Il presente verbale viene così sottoscritto :

IL PRESIDENTE
Dr. Stefano Nardi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi Pilone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 29 DIC. 2010 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Terracina, 29 DIC. 2010

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Ottocento Gianpaolo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi Pilone

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____:

☐ perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

☐ perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

CITTA' DI TERRACINA SEGRETERIA

CITTÀ DI TERRACINA
È copia conforme all'originale
Terracina, li 29 DIC. 2010

L'Istruttore Amministrativo
Salvatore Lacagnina